

ANDREA

ARCIVESCOVO
DI SALERNO



BELLANDI

METROPOLITA
CAMPAGNA ACERNO

- Il Codice di Diritto Canonico ricorda e stabilisce che: «Sono luoghi sacri quelli che vengono destinati al culto divino o alla sepoltura dei fedeli mediante la dedicazione o la benedizione, a ciò prescritte dai libri liturgici». *Can. 1205 C.J.C.*
- Altresì il *Can. 1210 C.J.C.* recita: «nel luogo sacro sia consentito solo quanto serve all'esercizio e alla promozione del culto, della pietà, della religione, e vietata qualunque cosa sia aliena dalla santità del luogo. L'Ordinario, però, per modo d'atto può permettere altri usi, purché non contrari alla santità del luogo».

Ciò premesso, essendosi verificati in Arcidiocesi, casi in cui, luoghi di culto sono stati destinati ad altro uso, richiamando la stretta osservanza delle norme regionali riguardanti la custodia delle salme, prima della celebrazione delle Esequie e nello specifico: L.R. 12/2001; successive modificazioni, L.R., 7/2013; a tutela della salute pubblica, con il presente Decreto

SI FA DIVIETO

in tutti i luoghi di culto, a qualsiasi Ente appartengano, soggetti alla vigilanza dell'Ordinario Diocesano, di svolgere attività simili a quelle riservate alle Sale pubbliche o private del Commiato, autorizzate ai sensi della Delibera della Giunta Regionale Campania 90/2018.

Ricordo che lo zelo pastorale è teso a sostenere i fedeli colpiti dalla scomparsa di una persona cara e mira ad accompagnarli spiritualmente attraverso l'ascolto, l'accettazione del dolore e la valorizzazione delle risorse interiori e della fede, aiutando a mantenere il legame con Dio e a trovare speranza nel dolore, mediante la preghiera e la vicinanza della Comunità credente.

Salerno, dal Palazzo Arcivescovile 1° dicembre 2025

Vol. XVIII, Decr. n° 196/2025


Sac. Francesco Sessa
Cancelliere Arcivescovile




✠ ANDREA BELLANDI
Arcivescovo Metropolita